



Comune di San Giorgio delle Pertiche

Provincia di Padova

Originale

Deliberazione Giunta Comunale n.	85	del	09-07-2019
---	-----------	------------	-------------------

Oggetto: Determinazione della indennità di funzione agli amministratori.

L'anno **duemiladiciannove** addì **nove** del mese di **luglio nella Residenza Municipale** si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 18:30.

Eseguito l'appello risultano:

Canella Daniele	Sindaco	P
Corsini Alberto	Vicesindaco	P
Pierazzo Stefania	Assessore	P
Bellotto Caterina	Assessore	P
Biasibetti Andrea	Assessore	P

Assenti giustificati: n. 0

Assiste alla seduta Nieddu Natalia SEGRETARIO GENERALE.

Canella Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019, sono stati rinnovati gli organi comunali: Sindaco e Consiglieri;

Visto il decreto n. 12 del 6 giugno 2019 con il quali il sindaco ha nominato gli assessori e il vice sindaco;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i. avente per oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, al capo IV "status degli amministratori locali", ed in particolare all'art. 82, detta norme relative all'indennità;

Visto che in particolare il suddetto art. 82 del D. Lgs. 267/00 stabilisce che:

- la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco, per il Vice Sindaco e per gli Assessori comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
- l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- gli amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;
- la misura dell'indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
- una somma, pari ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4.04.2000 recante le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 ha determinato la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali, come fissate dal richiamato D.M. 119/2000;

Dato atto inoltre:

- ✓ -che a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Deliberazione n.1/contr/12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 12/01/2012 non risulta applicabile l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art.6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n.78 coordinato con la Legge di conversione 30.07.2010 n. 122;
- ✓ -che con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, la Sezione delle Autonomie si è espressa sulla esatta nozione di "invarianza della relativa spesa" enunciando i seguenti principi di diritto:
 - 1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

- 2. Il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;
 - 3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
 - 4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;
- ✓ che da tali principi di diritto la Corte dei Conti per la Lombardia con delibera n.24 del 15/2/2017 non ha inteso discostarsi e, pertanto, alla luce della richiamata deliberazione, l'ente dovrà assicurare l'invarianza secondo il criterio della "spesa storica" in relazione alle sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi).

Precisato pertanto che, alla luce della nuova autorevole interpretazione occorre assicurare l'invarianza secondo il criterio della "spesa storica" in relazione ai soli oneri dovuti a titolo di gettone di presenza dei consiglieri comunali e non per l'indennità di funzione degli amministratori che spetta nella misura astrattamente prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di dover determinare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori comunali, per l'anno 2019 e seguenti;

Ritenuto di rinviare ad apposita deliberazione di consiglio comunale la determinazione dell'importo dell'indennità spettante al Presidente del Consiglio Comunale;

Ritenuto di poter procedere alla determinazione degli importi delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori Comunali, applicando gli importi base della tab. "A" del D.M.I. 119/2000 e procedendo alla riduzione del 10% prevista dalla legge 266/2005;

Dato atto che gli importi mensili lordi, per le indennità di funzione, con la riduzione del 10%, sono pertanto determinati nelle seguenti misure:

COMPONENTE	INDENNITÀ TOTALE	RIDOTTA AL 50% SE LAVORATORE DIPENDENTE SENZA ASPETTATIVA
Sindaco	Euro 2.788,87	Euro 1.394,44
Vice Sindaco	Euro 1.533,88	Euro 766,94
Assessore	Euro 1.254,99	Euro 627,50

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;

DELIBERA

1. di determinare gli importi delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori Comunali, applicando gli importi base della tab. "A" del D.M.I. 119/2000 e procedendo alla riduzione del 10% prevista dalla legge 266/2005 come di seguito riportati:

COMPONENTE	INDENNITÀ TOTALE	RIDOTTA AL 50% SE LAVORATORE DIPENDENTE SENZA ASPETTATIVA
Sindaco	Euro 2.788,87	Euro 1.394,44
Vice Sindaco	Euro 1.533,88	Euro 766,94
Assessore	Euro 1.254,99	Euro 627,50

2. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che nella spesa complessiva per l'anno 2019 è stato previsto, l'accantonamento per l'indennità di fine mandato da erogarsi al Sindaco e pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato da commisurarsi al compenso effettivamente corrisposto e ferma restando la riduzione proporzionale per i periodi inferiori all'anno;
3. Di dare atto che, alla luce della nuova autorevole interpretazione data dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, le indennità di funzione degli amministratori non sono soggette ad invarianza della spesa, prevista dall'art. 1 comma 136 della Legge 56/2014, in quanto spettanti nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;
4. di riservarsi con successivo atto di modificare le suddette indennità qualora dovessero esservi elementi che ne giustifichino la necessità o l'opportunità, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia;
5. di dare atto che le somme di cui sopra trovano capienza nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2019/2021, esercizi 2019 e seguenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per ragioni di urgenza dovendo dare immediata attuazione ai successivi adempimenti.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi.

Con apposita e separata votazione unanime, stante l'urgenza, viene approvata l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Canella Daniele

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005*

Il SEGRETARIO GENERALE

Nieddu Natalia

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005*
